

TAR Roma, Sezione III - Sentenza 08/05/2007 n. 4096
d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.2

L'esclusione per collegamento sostanziale può ritenersi ammissibile soltanto laddove venga a realizzarsi una fattispecie presuntiva fondata sull'accertamento di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti univocamente volti a configurare il presupposto applicativo della esclusione (Cons. Stato 27 dicembre 2001, n. 6424; 15 febbraio 2002, n. 923; 1 luglio 2002, n. 3601; 22 aprile 2004, 2317; 4 maggio 2004, n. 2721; 11 maggio 2004, 4789; 5 agosto 2004, n. 5464; da ultimo si veda Cons. Stato, 19 ottobre 2006, n. 6212 di riforma della sentenza di questa Sezione n. 5183/2005). Sotto tale profilo, la semplice partecipazione - tra l'altro in qualità di soci accomandanti e, quindi, senza alcun potere di effettiva gestione della società partecipata - degli stessi soggetti nell'ambito di una pluralità di persone giuridiche, non appare di per sé requisito sufficiente ad integrare il presupposto applicativo della esclusione dalla gara di appalto in considerazione della assenza di quei gravi indizi necessari ai fini della integrazione della fattispecie presuntiva.